



COMUNE DI FIRMO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 30 -

DEL 28.12.2016 -

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO.

=====

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Dicembre -
alle ore 17,40 nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla 1^a convocazione in sessione ordinaria seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri C/li a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	Russo Gennarino	X		8	Sassone Matteo	X	
2	Ricetta Santo	X		9	Bosco Giuseppe	X	
3	Damis Maria	X		10	Roseti Pietro	X	
4	Frascino Giulia	X		11	Bellizzi Antonio	X	
5	Carlucci Salvatore	X					
6	Guaglianone Carmine	X					
7	Longo Antonio	X					

Totale: 11 Presenti n. 11 Assenti n. --

=====

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: _____ - _____ - _____

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dr.ssa Maria Damis, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.a), del T.U.E.L.-D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale **Dr. Angelo De Marco**.

-Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico.

- Che l'art. 6 comma 1 del suddetto decreto ha sostituito integralmente l'art 5 del del d.lgs. 33/2013 e al comma 2 ha introdotto un ulteriore articolo 5 bis, per come di seguito riportato:

Art. 5 Accesso civico a dati e documenti.

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico

nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia; b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.))

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto uno schema di Linee guida – in Appendice – recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato;

RILEVATO CHE :

- L'accesso civico sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- L'accesso generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;

DATO ATTO CHE :

- La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico (generalizzato e non).
- Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'Amministrazione ad un controllo generalizzato.

RITENUTO opportuno disciplinare i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei suddetti diritti e procedere all'approvazione di un Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato;

LETTA la bozza di regolamento, allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO di approvare, dopo adeguata discussione, il testo del "*REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO*" composto da n° 13 articoli e allegato ("B") alla presente deliberazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.);

VISTA la Regolamentazione interna;

VISTO lo Statuto Comunale;

APERTO il dibattito relaziona il Segretario Comunale.

Il Sindaco ritiene un punto importante il riconoscimento del diritto al cittadino all'accesso pubblico ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, in ossequio del principio della trasparenza amministrativa. Rileva come il Comune di Firmo si è sempre contraddistinto per la trasparenza dell'attività amministrativa.

Il Consigliere Bosco Giuseppe sottolinea come l'accesso civico generalizzato sminuisce il ruolo del consigliere comunale equiparando il diritto all'accesso tra le due figure.

Il Vicesindaco Ricetta Santo dichiara di condividere l'introduzione dell'accesso civico generalizzato che renderà ancora più trasparente l'attività dell'Ente.

Inoltre coglie l'occasione per soffermarsi sulla segnalazione del Consigliere Roseti Pietro sulla problematica della sicurezza della circolazione stradale presentata in data Dopo una breve cronistoria degli atti adottati dall'Ente per la regolamentazione del traffico dichiara di aver già intrapreso da tempo un'azione di ricognizione delle problematiche relative alla circolazione stradale e delle possibili soluzioni ai problemi esistenti, che ha condotto all'adozione della delibera n. 81/2016. Comunica che con il suddetto atto deliberativo la Giunta Comunale ha fornito al Responsabile della Polizia Municipale le opportune direttive per l'adozione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale che dovrà prevedere il divieto permanente di sosta e fermata nella Via F.lli Bandiera e Corso Cavour, all'interno di un intervento generale di regolamentazione della viabilità urbana. Precisa che, pur consapevole della pericolosità della viabilità su Corso Piano dello Schiavo, non è possibile installarvi un autovelox per assenza delle caratteristiche prescritte dal codice della strada, ritenendo al massimo possibile la costruzione di una rotatoria in Via A. Moro, che costringa i veicoli a ridurre la velocità. Dichiara inoltre che l'Ente non ha le risorse adeguate per intervenire sulla manutenzione in Via Europa, che è stata, però, inserita nella programmazione PSR tra gli interventi da realizzare.

Il Consigliere Bellizzi Antonio si auspica che l'Amministrazione Comunale, oltre ad adottare una nuova ordinanza di regolamentazione del traffico, riesca ad applicare quanto vi sarà prescritto attraverso un efficace servizio di polizia municipale.

In merito al punto all'ordine del giorno sostiene che la nuova normativa sull'accesso civico generalizzato responsabilizza il cittadino e agevola il consigliere comunale, perché il consigliere comunale non sarà più uno strumento per l'accesso agli atti dei cittadini che potranno, invece, esercitare direttamente il proprio diritto senza la necessità di intermediari.

CHIUSO il dibattito, si passa alla votazione del seguente punto all'ordine del giorno;

Con voti legalmente espressi per alzata di mano:

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 - Astenuti n. --- Voti contrari n. --;

UNANIMAMENTE

D E L I B E R A

- 1. LA NARRATIVA** che precede, pienamente confermata forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI APPROVARE**, per i motivi indicati in premessa, il *“REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO”*, Allegato (“B”) alla presente deliberazione;

3. **DI PROVVEDERE** a rendere pubblico il Regolamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
4. **DI DARE** atto che il testo del Regolamento, allegato al presente provvedimento, entrerà in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione;
5. **DI DARE** atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con la medesima votazione, immediatamente esecutiva.

Letto ed approvato il presente Verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Dr.ssa Maria Damis

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Angelo De Marco

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

Visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☒ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;

☒ E' divenuta esecutiva il giorno _____ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Rag. Adelina Aiello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

☒ E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Rag. Adelina Aiello

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

FIRMO, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Adelina Aiello

=====